

CONVENZIONE

per il rinnovo della flotta navale adibita al servizio pubblico di linea sul lago d'Orta, in applicazione del D.M. n 52 del 22.02.2018 per l'attribuzione dei fondi ministeriali

TRA

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, C.F. e P.IVA 80087670016, di seguito denominata "Regione" con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata da (di seguito Regione)

E

L'Agenzia della Mobilità Piemontese, C.F. 97639830013, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino, corso G. Marconi 10, rappresentata da.....demandato alla firma con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. (di seguito Agenzia)

Premesso che:

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 52 del 22/02/2018 ha definito la ripartizione delle risorse stanziata sul "*Fondo finalizzato all'acquisto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale*", le modalità e le procedure di utilizzo delle stesse, destinandole all'acquisto di unità navali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale e oggetto di obblighi di servizio o contratti di servizio;
- Il decreto di cui sopra assegna alla Regione un finanziamento di 253.098 € a fronte di un cofinanziamento garantito di 84.366,00 € (allegato 2 D.M. 52/2018);

- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. e s.m.i. all'art. 8, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, prevede la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese"; l'ente assume forma di consorzio costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di t.p.l. ed in particolare gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti soggetto di delega ex l.r. 1/2000;
- lo Statuto dell'Agenzia prevede che il consorzio ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, conformemente alla pianificazione e programmazione regionale, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;
- l'intervento finanziato con il sopraccitato con il DM n° 52 del 22/02/2018 in territorio piemontese, per le caratteristiche indicate nello stesso decreto, si può riferire esclusivamente al servizio di trasporto pubblico in acqua esercitato sul Lago d'Orta.

Dato atto che:

- l'Agenzia ha manifestato, con propria nota n° 6282 del 28/06/2018, la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell'art.5 comma 6 del DM 52 del 22/02/2018, e coerentemente con l'art.4 del medesimo decreto;
- con la medesima nota ha dichiarato di garantire la copertura della percentuale di cofinanziamento spettante alla Regione Piemonte, pari al 25% dell'investimento (€ 84.366,00), avvalendosi di fondi presenti nel proprio bilancio o attraverso risorse derivanti dal gestore del servizio pubblico di linea;
- la Regione con propria nota n° 664/UC/TIO del 29/06/2018, ha comunicato al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che intendeva avvalersi dell'Agazia in quanto soggetto preposto alla stipula dei contratti di servizio e, al fine di agire in sinergia con tali affidamenti, individuava nella stessa Agazia, il soggetto preposto all'espletamento delle procedure di gara per il rinnovo della flotta navale;

- con nota n° 926/U.C./TIO del 30/08/2018 la Regione ha comunicato al Ministero che sono state attivate le procedure istruttorie previste dall'art.5 c.5 del DM 52/2018 inviando la scheda informativa dove vengono individuate le caratteristiche dell'unità di navigazione che si intende acquistare;
- l'Agazia con nota n° 1500 del 14/02/2019, ha confermato le sopracitate esigenze relative all'acquisto di una nuova imbarcazione, ha evidenziato che nel rispetto del DM in argomento il bene sarà acquisito al patrimonio dell'Ente con specifico vincolo di destinazione per il servizio di trasporto pubblico locale;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20 luglio 2018 assunta dall'Assemblea dell'Agazia con deliberazione n. 5 del 6 settembre 2018 si è proceduto all'iscrizione in entrata del contributo ministeriale pari a € 253.098,00 da attivarsi per il tramite della Regione Piemonte, nonché alla correlata iscrizione in spesa incrementata della quota a carico dell'Agazia pari a € 84.366,00;
- con D.G.R. n 25-8750 del 12 aprile 2019 è stato disposto l'avvalimento di cui sopra definendo le modalità attuative;
- con D.D. n.....ed è stato approvato il relativo schema di convenzione.
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia della mobilità pie-

montese n..... è stato disposto e approvato lo schema della presente convenzione.

Si ritiene quindi necessario regolare i rapporti tra Regione e Agenzia ai fini dell'attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo della flotta navale destinata al trasporto pubblico locale lacuale, principalmente al fine di rispettare le tempistiche indicate dal decreto ministeriale n° 52/2018 per l'impiego delle risorse disponibili.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

le parti convengono e stipulano

Articolo 1. Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2. Finalità della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento delle attività, determinare i tempi d'attuazione, stabilire le modalità del finanziamento e coordinare ogni altro atto e connesso adempimento relativo l'utilizzo dei fondi ministeriali per il rinnovo delle flotte navali adibite ai servizi pubblici di linea.

Articolo 3. Oggetto della Convenzione

Oggetto della convenzione sono i rapporti tra Regione e Agenzia per procedere al rinnovo della flotta navale adibita al servizio pubblico di linea sul Lago d'Orta.

Riguarda la corretta gestione delle attività relative all'investimento di euro 337.464,00 previsto dal D.M. n° 52/2018, finanziati dallo Stato per € 253.098,00, ed è rivolta ad assicurare, nel limite delle risorse disponibili, l'acquisto di un nuovo natante da destinare al servizio pubblico di linea.

In tale ambito, qualora risultino destinate ulteriori risorse finanziarie aggiuntive, nell'occorrenza, potranno essere stipulati atti integrativi.

Articolo 4. Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione ed ha scadenza al compimento di tutte le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo della flotta navale adibita al servizio pubblico di linea ai sensi del decreto ministeriale n° 52/2018.

Articolo 5. Responsabili della Convenzione

L'Agenzia individua i Responsabili dei procedimenti posti in essere e quello appositamente previsto in attuazione della convenzione, anche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli investimenti.

La Regione individua il Responsabile della Convenzione ai fini dell'attuazione della stessa con particolare riferimento alla liquidazione delle risorse oggetto della presente convenzione.

Articolo 6. Compiti dell'Agenzia

L'Agenzia svolge le attività tecnico – amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti per il rinnovo dei natanti del servizio di trasporto pubblico di linea (t.p.l.) sul Lago d'Orta, nell'ambito delle proprie funzioni e senza maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

L'Agenzia, valutate le condizioni ottimali per garantire il t.p.l. sul lago e sempre nel rispetto dei vincoli imposti dal finanziamento ministeriale, attende alle procedure per l'acquisto di una nuova unità di navigazione da destinare al servizio.

Procede direttamente come stazione appaltante, oppure affida il ruolo nei modi previsti dalla vigente normativa al Gestore del servizio pubblico di linea che utilizza i mezzi interessati dal finanziamento.

L'Agenzia, al fine di ottenere il trasferimento del 20 % del contributo statale, invia alla Regione Piemonte la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento prevista dal DM 52/2018 come di spettanza regionale, nonché copia del contratto stipulato per l'acquisto dell'unità navale.; Allo stesso modo, al fine di ottenere il trasferimento della rimanente quota dell'80% del contributo statale, invia la comunicazione dell'avvenuto varo, unitamente alla documentazione contabile delle spese.

Invia inoltre alla Regione tutta la documentazione che di volta in volta viene ritenuta necessaria per attestare la correttezza e la trasparenza dell'operato nonché per portare a buon fine il procedimento..

L'unità di navigazione acquistata con il finanziamento statale in argomento verrà acquisita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 52/2018 al patrimonio dell'Agenzia, ovvero al patrimonio del gestore del servizio pubblico di linea con il vincolo di destinazione e reversibilità previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 52/2018.

L'Agenzia si impegna ad:

- anticipare tutte le risorse economiche necessarie per portare a termine il procedimento di rinnovo della flotta navale adibita al servizio pubblico di linea sul lago d'Orta di cui alla presente convenzione;
- stanziare, senza alcuna rivalsa verso la regione Piemonte, le risorse riguardanti il cofinanziamento regionale previsto dal D.M. 52/2018, complessivamente 84.366,00 euro;
- ad applicare i vincoli di destinazione e reversibilità di cui sopra all'unità di navigazione acquisita al patrimonio con il contributo ministeriale in argomento;
- segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali problematiche che possano influire sulle attività e sulle tempistiche individuate.

Articolo 7. Compiti della Regione

La Regione s'impegna trasferire le risorse finanziarie individuate dal D.M. n° 52/2018 all'Agenzia, pari a € 253.098,00, non appena ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La Regione entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia dell'avvenuta attivazione della procedura di affidamento dei lavori e delle prestazioni finanziati propone, concordando con l'Agenzia, lo schema relativo ai vincoli di proprietà e d'uso del nuovo natante.

Articolo 8. Esecuzione e responsabilità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza di ciascuna delle Parti devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie vigenti.

Nel caso in cui le Parti, nello svolgimento delle funzioni e attività di loro competenza, si avvalgano di soggetti terzi, questi ultimi dovranno essere individuati secondo le formalità e le procedure prescritte dalla normativa vigente; resta comunque inteso che i relativi eventuali oneri saranno a totale ed esclusivo carico della parte che si avvarrà di tali servizi.

Ciascuna Parte è responsabile delle attività e delle funzioni di propria competenza e si impegna a manlevare le altre Parti in caso di richieste e/o pretese di soggetti terzi, a qualsiasi titolo formulate, conseguenti o connesse a propri inadempimenti.

Articolo 9. Profili economici

Il programma di investimento di cui alla presente convenzione deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 52/2018 e nei limiti

degli importi e delle consistenze accertate.

L'eventuale incremento dell'importo di investimento relativo al nuovo natante deve essere giustificato dalla volontà di garantire caratteristiche tecniche di livello superiore a quelle richieste dal decreto ministeriale n. 52/2018.

Nel caso di cui al precedente comma l'importo aggiuntivo rispetto all'investimento programmato dovrà essere assicurato dal proponente avente causa.

Non necessitano di preventiva autorizzazione da parte della Regione, le azioni per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al perfezionamento degli interventi, che non comportano un aumento del quadro economico di spesa a carico delle risorse di cui al DM 52/2018.

Le eventuali economie accertate dall'Agenzia a seguito della conclusione della fornitura al presente programma di investimento di cui al DM 52/2018 dovranno essere restituite alla Regione oppure, se di importo sufficiente, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori investimenti sulla base delle indicazioni fornite Regione.

Articolo 10. Attività di Monitoraggio e rendicontazione

Il monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti sono funzionali alla rendicontazione verso lo Stato dell'avvenuto rinnovo della flotta navale.

Il monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti sono altresì finalizzati all'attivazione del trasferimento delle risorse all'Agenzia secondo quanto stabilito al precedente Articolo 7.

Gli elementi e i contenuti delle rendicontazioni sono quelli riconducibili al D.M. n. 52/2018 o alla normativa statale esistente per materie similari.

Articolo 11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Agenzia eroga le risorse oggetto della presente convenzione osservando e fa-

ciendo osservare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 12. Modifiche

La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

La presente Convenzione è suscettibile a modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'intervento di norme di riferimento dello Stato, della Regione ovvero di regolamenti di direttive comunque applicabili.

Articolo 13. Oneri fiscali e spese

Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è esente da registrazione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 1 della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Articolo 14. Domicilio e comunicazioni

Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:

- per la Regione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- per l'Agenzia della Mobilità Piemontese alla Direzione dell'Area Pianificazione e controllo.

Articolo 15. Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dall'Agenzia ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

Articolo 16. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Il presente Atto consta di n. 16 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e s.m.i..

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

.....

(firmato digitalmente)